

Comune di Torre de' Busi

Denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Il Funzionario responsabile del Tributo

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, nella parte riguardante per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; visto il vigente regolamento comunale che disciplina il tributo

INVITA

Tutti i contribuenti ad attenersi alle sottoelencate disposizioni ai fini della denuncia originaria, le variazioni o cessazione dell'occupazione di locali ed aree site nel territorio comunale.

1. Denuncia originaria

Entro il 20 gennaio 2012, coloro che hanno iniziato ad occupare o detenere locali ed aree scoperte operative, devono presentare al Comune denuncia di inizio occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere redatta su appositi moduli messi a disposizione del Comune, compilata con tutte le indicazioni richieste e sottoscritta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate (art. 70D.Lgs.507/1993).

2. Denunce integrative o modificative

Nelle medesime forme previste al punto 1, i contribuenti sono tenuti a presentare denuncia integrativa o modificativa, anche di quella già prodotta in base al precedente ordinamento del tributo, **entro il 20 gennaio 2012** nelle seguenti ipotesi:

- a) variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque impedisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia;

3. Domanda di riduzione della Tassa Rifiuti Urbani in applicazione della Deliberazione della G.C. N. 41/10

Per ottenere la riduzione e' è necessario presentare all'ufficio tributi del Comune apposito modello messo a disposizione del Comune.

4. Denunce di cessazione

Ai sensi dell'art.64, 3° comma, del D.Lgs.507/1993, al fine di ottenere l'abbuono del tributo, è necessario presentare all'ufficio tributi del Comune apposita denuncia di cessazione dell'occupazione.

5. Sanzioni

- a) Omessa, infedele denuncia

Per l'omessa presentazione della denuncia, contestata mediante avviso di accertamento o mediante avviso di contestazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta;

- b) Infrazioni formali: **Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23;**

- c) Interessi

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalla normativa vigente. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti dall'Ufficio Tributi del Comune (Tel...35/785004 – Fax: 035/785327).

Torre de' Busi Li, 16.11.2011

Prot. N. 6917/2011



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL TRIBUTO
(Canzano Dott. Massimiliano)